



AMBITO DI ZONA DI GALLIPOLI
PROVINCIA DI LECCE

Comuni di

Gallipoli, Alezio, Alliste, Melissano, Racale, Sannicola, Taviano, Tuglie

CAPITOLATO D'APPALTO

Gara telematica per l'appalto del Servizio Sociale Professionale art. 86 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e del Servizio di Pronto Intervento Sociale (PIS) art. 85 del Regolamento Regionale n. 4/2007 e ss. mm. e ii. – periodo 2 anni
CUP H21H20000100006 – CUP H21B20000810001
CIG:9790099545

PREMESSA- ARTICOLO 1- OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'affidamento è il “**Servizio sociale professionale**” da svolgersi in favore dei cittadini residenti nei Comuni associati dell'Ambito Territoriale Sociale di Gallipoli”, così come disciplinato dall'art. 86 del Regolamento Regione Puglia n° 4/2007 e il servizio di “**Pronto Intervento Sociale (PIS)**” per le situazioni di emergenza sociale, quale tipologia di intervento del servizio sociale professionale, è un servizio preposto al trattamento delle emergenze/urgenze art. 85 del Regolamento Regione Puglia n. 4/2007, attivo 24 ore su 24, rivolto a tutte quelle situazioni che richiedono interventi, decisioni, soluzioni urgenti e improcrastinabili, in grado di affrontare l'emergenza in tempi rapidi e in maniera flessibile, strettamente collegato con i servizi sociali territoriali e il servizio di “**Pronto Intervento Sociale (PIS)**”, previsto dal Piano di contrasto alla Povertà dell'Ambito Territoriale di Gallipoli, a valere e rendicontare sulla Quota Servizi del Fondo Povertà – annualità 2020, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con la Legge di Stabilità 2016 – Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1 comma 386, per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

In caso di revoca/impossibilità di utilizzo delle risorse del Fondo Povertà, su disposizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il rapporto contrattuale potrà essere interrotto in anticipo senza alcun onere a carico per la stazione appaltante ovvero prorogato sulla scorta di ulteriori assegnazioni di risorse/residui ad oggi non programmabili.

ARTICOLO 2- LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il luogo di espletamento del Servizio è l'intero territorio dei Comuni di Gallipoli, Alezio, Alliste, Melissano, Racale, Sannicola, Taviano, Tuglie, appartenenti all'Ambito di zona di Gallipoli.

ARTICOLO 3 –DURATA DELL'APPALTO

L'affidamento del servizio è assicurato all'impresa aggiudicataria per 24 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero secondo quanto previsto dall'art. 32 comma 8 del Codice degli appalti (esecuzione anticipata). L'appalto NON prevede opzioni di rinnovo.

ARTICOLO 4 -IMPORTO PRESUNTIVO DELL'APPALTO E BASE D'ASTA

L'importo presunto per l'affidamento del servizio è stimato in € 476.861,19 oltre IVA, determinato in riferimento, come da Progetto Economico allegato:

- per il Servizio Sociale Professionale al monte ore presunto di circa 11.270,88 ore di servizio;
- per il Pronto Intervento Sociale (PIS) al monte-ore presunto per la manodopera di n. 35.064,96 ore di servizio, per l'intero territorio dell'Ambito Territoriale inclusa la reperibilità, ripartite come specificato nel progetto economico e ai servizi relativi al numero verde, emergenza abitativa e spese per mezzi e spostamenti.

Il presente appalto è finanziato con:

- Fondo Avviso 1/2021 “PrInS” – CUP H21H20000100006
- Fondo Nazionale Povertà - CUP H21B20000810001
- Fondo di Ambito

Il corrispettivo comprende tutti gli oneri e le spese di qualsiasi natura, includendo tutte le prestazioni professionali e di coordinamento, servizi e forniture del materiale necessario per lo svolgimento del servizio, nonché ogni altro onere inerente l'attività di formazione e il personale esperto impiegato.

ARTICOLO 5- DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (DUVRI)

Lo svolgimento dei servizi non hanno interferenza, per cui gli oneri per la sicurezza da interferenze sono uguali a zero, trattandosi di interventi per i quali il committente, ai sensi dell'art.26 del D.Lgs. 81/2008, ha l'obbligo di redazione del D.U.V.R.I.

ARTICOLO 6- PRESTAZIONI E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio Sociale Professionale è un servizio aperto ai bisogni di tutta la comunità, finalizzato ad assicurare prestazioni necessarie a prevenire, ridurre e/o rimuovere situazioni problematiche o di bisogno sociale dei cittadini. Sono prestazioni del Servizio Sociale professionale la lettura e la decodificazione della domanda sociale, la presa in carico della persona, della famiglia e/o del gruppo sociale, la predisposizione di progetti personalizzati, l'attivazione e integrazione dei servizi e delle risorse in rete, l'accompagnamento e l'aiuto nel processo di promozione ed emancipazione.

Il Servizio Sociale professionale è trasversale ai vari servizi specialistici, svolge uno specifico ruolo nei processi di pianificazione e coordinamento della rete dei servizi sociali e socio-sanitari; assume un ruolo di interventi professionali proprio e di livello essenziale per osservare e gestire i fenomeni sociali, erogare prestazioni di informazione, consulenza e aiuto professionale

Il Servizio di Pronto Intervento Sociale è una funzione istituzionale del Servizio Sociale Professionale, che lo coordina ed è preposto al trattamento delle situazioni di emergenza e di urgenze sociali per un intervento immediato, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno. L'**emergenza sociale** si verifica in presenza di una situazione improvvisa che incide negativamente sui bisogni primari del singolo e della famiglia (sicurezza personale, necessità di protezione, alloggio, ecc.), in misura tale da far temere nell'immediato un probabile danno di significativa consistenza sul piano sociale, fisico, psichico o esistenziale.

Il soggetto che si aggiudicherà il Servizio dovrà assicurare il funzionamento del Pronto Intervento Sociale nei termini previsti dal presente capitolato e dovrà comprendere obbligatoriamente una Centrale Operativa Sociale provvista di telefoni cellulari, scanner, stampante e casella posta elettronica certificata con operatori presenti per una parte della giornata e comunque sempre reperibili e attivabili per la presa in carico di situazione di pronto intervento.

La Centrale Operativa Sociale del servizio dovrà essere ubicata presso locali idonei nella disponibilità del soggetto affidatario e nel Comune Capofila dell'Ambito di Gallipoli e fungerà da snodo logistico, amministrativo ed operativo per l'espletamento dello stesso.

a) Assistenza primaria:

- Reperibilità 24 ore su 24, 365 gg. l'anno;
- Attivazione di un numero telefonico dedicato gratuito (numero verde gratis sia da numero fisso che da cellulare);
- Accoglienza, ascolto telefonico e orientamento ai servizi di base;
- Immediato intervento sul posto della segnalazione o presso il domicilio dell'utente (entro 30 minuti dalla segnalazione del caso);
- Attivazione forme di tutela previste per i minori di età ai sensi dell'art. 403 del C.C;
- Immediato raccordo con il servizio sociale comunale e le risorse del territorio;
- Attivazione delle prestazioni/servizi/interventi/sostegni;
- Accompagnamento presso le strutture, dormitori o alloggi singoli o collettivi;
- Orientamento ed informazione ai servizi territoriali;
- Ascolto attivo;
- Campagne di sensibilizzazione, diffusione di opuscoli informativi;
- Realizzare un data base di archiviazione che sarà messo a disposizione dell'Ufficio di Piano circa gli interventi finalizzata altresì a creare una mappatura del territorio delle emergenze e dei bisogni.

b) Supporto urgente al benessere e alla salute:

- Trasporti per l'accompagnamento, anche in collaborazione con le istituzioni sanitarie, associazioni e no profit in possesso di mezzi speciali, presso studi medici per visite specialistiche, strutture socio-sanitarie e sanitarie, ambulatori sociali in favore di persone in condizione di particolare fragilità sociale;
- Segnalazione al S.S.P. di percorsi socio-assistenziali per persone non autosufficienti, per la fruizione di servizi già in essere all'Ambito con particolare riferimento all'assistenza per la preparazione dei pasti, dell'igiene, del reperimento dei medicinali, dell'assistenza sociale;
- Emergenza freddo – intervento attivato su segnalazione, prevede la distribuzione di un pasto e bevande calde, abbigliamento, coperte e kit igienici;

Il servizio, quindi, deve dotarsi ed articolarsi in maniera tale da garantire la massima fruibilità da parte dei cittadini, anche diversamente abili, ed essere erogato secondo le caratteristiche del servizio PIS in condizioni di immediatezza e flessibilità.

c) Supporto abitativo:

Garantire, sia in casi di emergenza sia in caso di segnalazione dal Servizio Sociale Professionale dei Comuni dell'Ambito il collocamento di soggetti e/o nuclei familiari in alloggi singoli o collettivi (es. alloggi in fitto o comunque già nella disponibilità dell'appaltatore) o strutture dormitori gestiti da privati, enti caritatevoli o enti del terzo settore, ricadenti nel territorio provinciale;

Il supporto abitativo sarà garantito per un massimo di 4 notti, entro o superate le quali l'Assistente Sociale del Comune di residenza del beneficiario o, in caso di soggetto senza fissa dimora, l'Assistente Sociale del Comune dove è avvenuto l'intervento, procederà con la presa in carico e l'eventuale attivazione di misure utili alla gestione e al superamento della situazione emergenziale.

Sono escluse dall'intervento del PIS le situazioni legate al bisogno urgente di cure e di assistenza sanitaria o per contenere comportamenti pericolosi.

Coordinamento per il Servizio di Pronto Intervento Sociale. Il Coordinatore, messo a disposizione dell'aggiudicatario, dovrà controllare e sovrintendere all'operato del personale secondo le modalità previste nel presente capitolato, dall'offerta tecnica predisposta dall'aggiudicatario e dal contratto definitivo e dalla programmazione mensile degli interventi, collaborando attivamente con il Servizio Sociale Professionale di ciascun Comune e con le equipe multidisciplinari. Il Coordinatore deve costruire nel tempo una mappatura degli interventi, in modo da individuare i bisogni sociali dell'Ambito Territoriale di Gallipoli.

Sensibilizzazione e divulgazione. L'aggiudicatario dovrà garantire, nel corso dell'appalto, la programmazione, organizzazione e realizzazione di almeno n. 1 evento annuo per ciascun Comune dell'Ambito territoriale avente carattere formativo/seminariale/divulgativo sul tema del "Pronto Intervento Sociale", garantendo la presenza di esperti e qualificati relatori. I tempi e i termini di realizzazione saranno a carico dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario dovrà supportare lo staff comunicazione delle Amministrazioni comunali del territorio in merito alla redazione di comunicati stampa e note informative a carattere istituzionale, riguardanti l'avvio e le attività del servizio.

Raggiungibilità del servizio. Il servizio PIS di cui all'art. 85 del Regolamento Regionale e ss.mm. e ii. deve necessariamente essere conosciuto dalla popolazione che deve comprenderne sia i benefici sociali da questo rivenienti che le sostanziali differenze dai "pronti intervento" di altra natura, in primo luogo sanitario o di pubblica sicurezza o di protezione civile. Per ottenere questo risultato l'aggiudicatario del servizio adotta, per la chiamata di Pronto Intervento Sociale, un numero verde attivo H24, con operatore (e non voce preregistrata di selezione), sia per chiamate da telefoni fissi che cellulari.

Il servizio sarà attivo tutti i giorni dalle 14.00 alle 18.00 dopo dovrà essere garantita la reperibilità. Le spese fisse soggette a fatturazione mensile saranno quelle del personale (Assistente Sociale e Operatore Socio Sanitario), la reperibilità, costo dello straordinario in caso di intervento e spese gestionali.

Servizio di reperibilità telefonica: l'aggiudicatario deve garantire un servizio di reperibilità attraverso l'attivazione di un numero telefonico dedicato esclusivamente al ricevimento delle segnalazioni sia da parte dei soggetti della rete istituzionale (FFOO e Ospedali) sia da parte di altri soggetti.

ARTICOLO 7- DESTINATARI

Il Servizio Sociale professionale è un servizio aperto ai bisogni di tutta la comunità, finalizzato ad assicurare prestazioni necessarie a prevenire, ridurre e/o rimuovere situazioni problematiche o di bisogno sociale dei cittadini. L'attenzione prioritaria è indirizzata ai soggetti più deboli ed emarginati, con interventi di prevenzione del disagio, potenziamento e attivazione delle risorse individuali familiari e comunitarie, di valorizzazione dell'individuo.

Le prestazioni richieste e/o individuate per il **Pronto Intervento Sociale** possono essere erogate a tutti coloro, adulti, diversamente abili, anziani, minori, immigrati e stranieri, i quali vengano a trovarsi in condizioni d'improvvisa e impreveduta necessità assistenziale segnalata oltre che dal Servizio Sociale Professionale anche dalle Forze dell'Ordine, dal Corpo di Polizia Municipale, dall'Autorità Giudiziaria, da ospedali, da cittadini, da volontari, dalle parrocchie ovvero dagli stessi soggetti bisognosi di assistenza.

ARTICOLO 8 -MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il servizio deve essere erogato ed organizzato nel rispetto delle norme e delle specifiche disposizioni tecniche ed amministrative contenute nei Regolamenti, Disciplinari e nelle ulteriori direttive adottate dagli organi regionali, dal Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale e dall'Ufficio di Piano. L'accesso e l'erogazione dei servizi agli utenti aventi titolo sono soggetti alle verifiche e/o riscontri preliminari all'uopo stabiliti dalle predette disposizioni. L'aggiudicatario non ha alcun diritto in merito alla selezione degli utenti ammessi ad usufruire dei servizi, salvo che l'intervento, avente carattere di urgenza, avvenga negli orari di chiusura degli uffici.

I servizi devono mantenere caratteristiche di flessibilità, nei tempi e nelle modalità di erogazione delle prestazioni, nel rispetto di orari, modulati sulle esigenze dell'utenza.

Metodologia di lavoro

Il prestatore di servizi dovrà garantire tutti i servizi e le condizioni descritte all'art.6 del presente capitolato d'appalto.

Capacità di fare rete. La relazione con i terminali della rete territoriale è un elemento essenziale per il servizio di Pronto Intervento Sociale poiché garantisce l'efficacia dell'azione e di efficientamento delle risorse. È quindi necessario che tale relazione sia progettata. Ciò comporta la necessità di identificare gli attori chiave con cui stabilire un rapporto strutturato e continuativo, formalizzato da accordi e protocolli.

ARTICOLO 9 - CLAUSOLA SOCIALE

Per il Servizio Sociale Professionale, al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. A tale scopo, il concorrente, con la partecipazione alla gara, si impegna a osservare e adempiere a quanto di seguito specificato.

Considerato che trattasi di contratto di servizio ad alta intensità di manodopera, ai sensi dell'art. 50 del d.lgs.50/2016, come modificato ed integrato dal d.lgs. n.56/2017, sono previste specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato. Pertanto, al fine di assicurare la continuità del servizio e dell'occupazione lavorativa, l'aggiudicatario dovrà riassorbire le unità di operatori già utilizzati, per detto servizio, dal precedente appaltatore, con le ore di lavoro che saranno rideterminate in relazione alla nuova organizzazione del servizio da espletare.

La clausola sociale di cui sopra non impone all'aggiudicatario l'assunzione di tutto il personale della precedente società appaltatrice, in quanto tale obbligo sussiste solo in funzione del volume dell'appalto in proporzione alla proposta progettuale dell'aggiudicatario (ossia, al numero di unità lavorative con cui la stessa dimostra di poter assicurare il servizio).

L'appaltatore subentrante deve quindi prioritariamente assumere gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili

con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante. (TAR Puglia, Lecce, sez. II, sentenza del 1.12.2014, n. 2986, - Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 3900/2009).

La suddetta clausola che per fini sociali, quali il mantenimento dei livelli occupazionale, richiama quale condizione particolare di esecuzione dell'appalto l'obbligo di utilizzare in via prioritaria i lavoratori del precedente appalto, resta, comunque, condizionata al fatto che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico – organizzative previste per l'esecuzione del servizio (parere A.V.C.P. - oggi A.N.A.C.- n. AG 19/13 e AG 20/13 del 13 marzo 2013).

Pertanto, fermo restando quanto sopra, il numero delle ore settimanali di impiego del personale del precedente appaltatore, sarà rideterminato, in modo proporzionale, in relazione al numero di ore effettivamente necessario per l'espletamento del servizio.

Il numero dipendenti utilizzato nei precedenti anni dal precedente appaltatore sono quelli specificati nella tabella riportata nel Bando – Disciplinare nella quale sono anche riportati i dati del rapporto intercorso (ore-qualifica-livello-mansioni ecc.).

Il Servizio di Pronto Intervento Sociale (PIS) non è attualmente attivo pertanto non sono previste specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato.

ARTICOLO 10 - RESPONSABILE TECNICO E RELATIVI OBBLIGHI

La Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione dell'aggiudicatario il coordinatore dell'attività, e ne comunicherà il nominativo prima dell'inizio della prestazione medesima.

Il coordinatore individuato dall'aggiudicatario, dovrà controllare e sovrintendere all'operato di tutto il personale secondo le modalità stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, dall'offerta tecnica predisposta dall'aggiudicatario, dal contratto definitivo e dalla programmazione mensile degli interventi, collaborando attivamente con il Servizio Sociale professionale di ciascun Comune e con l'equipe multidisciplinare delle misure di contrasto alla povertà. Il coordinatore deve costruire nel tempo una mappatura degli interventi in grado di "leggere" i bisogni sociali del Territorio. Al coordinatore sono attribuite, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti funzioni:

- Organizzazione generale del servizio, pianificazione, controllo e vigilanza sul funzionamento dello stesso in quanto responsabile della programmazione delle attività e dell'organizzazione del personale;
- Supporto alla costruzione della rete, alimentandola con contatti periodici tra tutti i soggetti coinvolti (comune, Ambito, asl, famiglie, territorio, fornitori, ecc.)
- Definizione del modello organizzativo, predisposizione dei turni di servizio, degli orari e dei congedi;
- Promozione dell'aggiornamento, della formazione costante e della riqualificazione del personale;
- Valutazione dell'efficienza ed efficacia del servizio ed indicazione di soluzioni utili al loro miglioramento;
- Relazionare mensilmente, in coincidenza con l'invio della fattura, all'Ufficio di Piano sull'andamento del servizio presentando dettagliata relazione sulle attività svolte, i risultati ottenuti, le eventuali migliorie da apportare al servizio e l'andamento in termini di volumi delle prestazioni rese e da rendersi.
- Realizzazione di una mappatura dei bisogni sociali emergenziali dei Comuni dell'Ambito Territoriale di Gallipoli.

ARTICOLO 11- PROGETTO DI GESTIONE

La gestione del servizio viene resa in regime di appalto con assunzione del rischio d'impresa e dell'esatta esecuzione dell'obbligazione da parte del prestatore di servizi aggiudicatario.

Sono riconosciute all'Ambito territoriale, per il tramite dell'Ufficio d'ambito, coordinato dal dirigente dell'Uffici o di Piano, ampie facoltà di controllo in merito all'adempimento puntuale e preciso dei programmi di lavoro previsti dal contratto e al rispetto di tutte le norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori impiegati del servizio.

L'aggiudicatario è responsabile dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta riuscita dei servizi. L'aggiudicatario è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni emanate da qualunque autorità governativa, con particolare riferimento a quelle regionale e municipale; non potrà sospendere neppure parzialmente l'espletamento dei servizi, salvo essere stato espressamente autorizzato dalla stazione appaltante.

Tale eventuale inadempienza potrà, a insindacabile giudizio della stazione appaltante, causare e legittimare la risoluzione del contratto per grave inadempimento e la successiva azione per il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Le interruzioni dei servizi per cause di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per

entrambe le parti se comunicate tempestivamente alla controparte.

Adempimenti di carattere generale per il personale

L'Impresa aggiudicataria si obbliga:

- a fornire l'elenco nominativo del personale da impiegare con le relative generalità e ruolo di appartenenza, sotto forma di autocertificazione validamente costituita, dalla quale venga data dimostrazione del completo assolvimento degli obblighi competenti per legge;
- a segnalare tempestivamente all'Ufficio di Piano tutte le eventuali variazioni di personale (nuovi ingressi e dimissioni).

L'Impresa aggiudicataria si impegna, con l'accettazione del presente Capitolato, all'osservanza e all'assunzione di tutti gli oneri relativi alla previdenza ed all'assistenza dei prestatori di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché a impegnarsi al rispetto della retribuzione e di quanto previsto nei Contratti Collettivi di categoria, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale - anche se la Impresa non fosse formalmente iscritta alle stesse - e dagli accordi integrativi decentrati.

L'Impresa aggiudicataria, anche per il personale in sostituzione temporanea, è tenuto ad applicare il vigente CCNL del comparto d'appartenenza, relativamente al trattamento salariale, normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo dell'appalto. Inoltre è tenuta ad osservare le vigenti leggi ed ogni altra normativa in materia di assicurazioni, di igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. A tale riguardo l'aggiudicatario è tenuto a fornire all'Ambito Territoriale la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori impiegati nei compiti del presente capitolato.

L'Impresa aggiudicataria è tenuta ad osservare scrupolosamente quanto previsto in ordine alla regolarità, tempestività ed integrità dei versamenti contributivi.

L'impresa aggiudicataria è tenuta a verificare scrupolosamente quanto previsto dall'art. 2 del D. L.gs 4 marzo 2014, n. 39 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile".

L'appaltatore deve osservare scrupolosamente tutte le norme derivanti dalle vigenti disposizioni in materia di Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro, in materia di igiene sul lavoro, assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, previdenze per disoccupazione, invalidità e vecchiaia ed ogni altra malattia professionale ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in costanza di rapporto per la tutela dei lavoratori.

Qualora si riscontrasse o venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, o mediante il DURC, violazioni alle disposizioni sopra elencate, l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di applicare il disposto di cui agli artt. 4 e 5 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva altresì il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, INAIL, INPS) l'avvenuta aggiudicazione del presente appalto, nonché di richiedere ai predetti Enti, la dichiarazione delle osservanze degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri. Si applica al riguardo la disciplina illustrata dal D.P.R. n.20/2010 s.m.i. all'art.5 (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Le prestazioni svolte dal personale utilizzato dall'impresa per le attività di cui al presente capitolato non costituiscono rapporto d'impiego con l'Ambito Territoriale, né possono rappresentare titolo per avanzare pretese di alcun genere nei confronti dell'Ambito. Osservanza degli obblighi a tutela dei lavoratori e della sicurezza

L'impresa aggiudicataria è tenuta a far osservare ed osservare tutte le disposizioni in materia di prevenzione di infortuni e di sicurezza sul lavoro, di assicurazioni antinfortunistiche, assistenziali e previdenziali.

Il legale rappresentante del soggetto aggiudicatario, configurandosi quale datore di lavoro, è tenuto ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro per quanto disposto anche dal "Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza" D.Lgs 81/08 e successive modifiche.

Tutta la documentazione comprovante l'attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a disposizione sia dell'Ambito che delle autorità preposte presso la sede dell'impresa.

Nessun onere aggiuntivo è previsto per l'Ambito per gli obblighi di cui al presente articolo. Trattandosi di servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno della Stazione

Appaltante - intendendosi per "interno" tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento del servizio - ed essendo pertanto i suddetti locali/luoghi sottratti alla giuridica disponibilità della Stazione Appaltante.

Assicurazioni infortuni – danni

È fatto obbligo alla Ditta aggiudicataria del servizio di assumere ogni responsabilità derivante dalla gestione del servizio sotto il profilo giuridico, amministrativo, economico, organizzativo, ivi comprese le idonee coperture assicurative, relative alla responsabilità civile per danni a persone o a cose conseguenti allo svolgimento del servizio, al rischio di infortunio e di responsabilità civile verso terzi.

A tale scopo la Ditta Aggiudicataria provvederà a stipulare, con una Compagnia di assicurazione, una polizza RTC nella quale sia esplicitamente indicato che l'Ambito di Gallipoli è considerato "terzo" a tutti gli effetti, e dovrà prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ambito e dei suoi amministratori e dipendenti e prestata per massimali non inferiori a quelli di seguito indicati:

€ 1.000.000,00 = per sinistro;

€ 500.000,00 = per persona;

€ 100.000,00 = per danni a cose

La polizza dovrà essere estesa ai danni da incendio a cose, fabbricati, cagionati durante l'esercizio del servizio affidato con massimale non inferiore ad € 500,00.

Ove i danni verificatisi fossero superiori ai limiti dei suddetti massimali, l'aggiudicataria dichiara con la sottoscrizione del contratto di appalto di sollevare l'ambito da ogni tipo di responsabilità che ne dovesse derivare.

L'aggiudicatario presenterà alla stazione appaltante copia conforme della polizza sottoscritta prima dell'inizio del servizio in argomento.

Nel caso tale polizza preveda scoperti e/o franchigie per sinistro, queste non potranno essere in alcun modo opposte all'Ambito o al terzo danneggiato e dovranno rimanere esclusivamente a carico della ditta assicurata.

Fornitura materiali

Per lo svolgimento delle attività di cui al presente capitolato, l'impresa aggiudicataria è tenuta a fornire i mezzi, gli strumenti ed il materiale necessario per la pratica erogazione delle prestazioni, garantendone la sicurezza, la qualità, l'appropriatezza e l'efficacia.

L'impresa aggiudicataria risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi procurati dall'uso di attrezzature e strumenti inadeguati o dannosi da essa forniti.

b) Sede organizzativa

L'impresa aggiudicataria deve garantire, entro 30 giorni dall'avvio del servizio, una Centrale Operativa Sociale presso il Comune capofila dell'Ambito di Gallipoli attiva dalle ore 14:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì.

Effettuazione del servizio in caso di sciopero

In caso di sciopero proclamato dalle OO.SS., l'impresa aggiudicataria è tenuto a garantire preventiva e tempestiva comunicazione agli utenti e all'Ambito della possibilità di adesione del proprio personale a uno sciopero, almeno sette giorni prima dello stesso.

In caso di sciopero, l'aggiudicatario è tenuto ad effettuare i servizi essenziali secondo quanto stabilito dal vigente CCNL di categoria.

Tutela della privacy

L'aggiudicatario è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad attivare modalità e forme di controllo adeguate. E' responsabile della correttezza e della riservatezza del proprio personale. L'aggiudicatario s'impegna a custodire, secondo le regole e modalità previste dal D.Lgs. 196 del 30.6.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati personali relativi agli utenti e a non diffondere/comunicare/cedere informazioni inerenti gli utenti di cui possa venire in possesso nel corso del servizio; si impegna altresì a rispettare ed ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni che l'Ambito Territoriale impartirà in ordine alla citata normativa per garantire la protezione dei dati. Prima dell'inizio del servizio l'aggiudicatario, dovrà fornire il nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza dell'indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentante legale dell'impresa.

Autorizzazione e Accreditamento

L'impresa aggiudicataria si obbliga ad accreditarsi ai sensi del RR 4/2007, per lo svolgimento di attività. Tale accreditamento deve avvenire prima della stipulazione del contratto di appalto.

ARTICOLO 12- REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI

Entro 30 giorni dall'avvio del servizio, l'impresa aggiudicataria deve dotarsi e utilizzare un sistema per la rilevazione e registrazione informatizzata degli interventi effettuati da concordare con l'Ufficio di Piano. Tale sistema deve avere le seguenti caratteristiche:

- rilevazione e registrazione degli interventi svolti dall'impresa aggiudicataria, con riferimento al giorno, all'ora di inizio e all'ora di conclusione dell'intervento, nonché alle prestazioni effettuate;
- certezza oggettiva della riconducibilità della registrazione effettuata all'utente interessato e agli orari e giorni indicati;
- produzione di report analitici, in formato.xls o equivalente (o esportabile in tale formato), riferiti agli interventi realizzati, in un periodo determinato, in favore dei singoli utenti del servizio, contenenti almeno le seguenti informazioni: nominativo utente, codice fiscale utente, data interventi, ora inizio interventi, ora fine interventi, durata interventi, prestazioni effettuate, gli operatori che hanno svolto gli interventi;
- aggiornamento dei dati sugli interventi effettuati (inclusi gli eventuali inserimenti in manuale) con periodicità mensile;

Gli interventi non effettuati a causa dell'assenza dell'utente non preavvertita in tempo utile, per i quali è previsto il riconoscimento di un corrispettivo secondo le modalità stabilite all'articolo 14, vanno anch'essi registrati nel sistema, con relativa specifica (assenza o rifiuto), indicando la durata corrispondente. Analogamente può avvenire nei casi di avvio dell'intervento in significativo ritardo o conclusione dello stesso in significativo anticipo per cause addebitabili all'utente o il tempo di mancato intervento (in caso di conclusione anticipata) può essere registrato nel sistema, con relativa specifica. Per significativo ritardo o anticipo si intende un tempo superiore a 5 minuti.

Ogni difficoltà determinata dall'indisponibilità dell'utente a garantire il corretto utilizzo degli strumenti di registrazione degli interventi deve essere prontamente segnalata all'Ambito, anche al fine di poterne tener conto nell'ambito dei controlli effettuati sull'esecuzione e sulla fatturazione degli interventi stessi.

ARTICOLO 13- COMPETENZE DEL COMMITTENTE

Il Responsabile dell'Ufficio di Piano o suo incaricato, svolge funzioni di coordinamento tecnico e amministrativo nelle varie fasi di attuazione del servizio; effettua la verifica della corretta gestione delle attività e della rispondenza del servizio svolto dall'Aggiudicatario; si impegna a fornire all'Aggiudicatario i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento del servizio.

La stazione appaltante si riserva di richiedere all'Appaltatore, con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato che non risulti idoneo a perseguire gli obiettivi e le finalità previste dai servizi affidati.

La sostituzione dovrà avvenire al massimo entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta scritta, pena l'immediata applicazione della penale pari allo 0,5 per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di assenza riscontrata o per ogni giorno di mancata sostituzione.

Il Committente si riserva la facoltà di eseguire, nel corso dello svolgimento del servizio, controlli e verifiche di qualsiasi genere, nel rispetto delle normative vigenti e si riserva altresì il diritto di comunicare agli Enti interessati (Ispettorato del Lavoro, INAIL, INPS) l'avvenuta aggiudicazione del presente appalto, nonché di richiedere ai predetti Enti, la dichiarazione delle osservanze degli obblighi e la soddisfazione dei relativi oneri. Si applica al riguardo la disciplina illustrata dal D.P.R. n.20/2010 s.m.i. all'art.5 (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Il coordinatore e gli operatori dell'impresa aggiudicataria sono tenuti a collaborare attivamente, a tale scopo e a partecipare alle riunioni collegiali di programmazione e verifica degli interventi individuali.

L'Ambito si riserva ogni possibilità di controllo sul corretto adempimento da parte dell'impresa a quanto previsto dal presente capitolato, anche richiedendo all'impresa stessa apposita documentazione in merito alle questioni oggetto di controllo.

ARTICOLO 14 - CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo da erogare all'impresa aggiudicataria sulla base del prezzo unitario stabilito con l'aggiudicazione viene corrisposto a cadenza mensile dietro presentazione di fatture elettroniche o documenti fiscali equipollenti in ragione della quantità di servizio effettuata nel mese di riferimento, secondo le seguenti modalità:

Per il Pronto Intervento Sociale il corrispettivo da liquidare sarà riferito al prezzo del costo orario unitario delle singole qualifiche del personale posto a base di gara al netto del ribasso offerto per le ore effettivamente effettuate, la reperibilità, l'eventuale quantità di servizio (numero di ore) dei singoli interventi effettuati nel mese oltre l'orario lavorativo, le spese generali, nonché le spese per gli eventuali spostamenti, emergenze abitative, anch'esse al netto del ribasso offerto, rapportate al periodo da liquidare.

Per il Servizio Sociale Professionale il corrispettivo da liquidare sarà riferito al prezzo del costo orario unitario delle singole qualifiche del personale posto a base di gara al netto del ribasso offerto per le ore effettivamente effettuate, oltre alle spese generali, anche esse al netto del ribasso offerto, rapportate al periodo da liquidare.

Le fatture vengono messe in pagamento solo previa presentazione di un report, distinto per gli utenti di ciascun comune, relativo alla dimensioni del servizio effettuato, in termini di ore erogate nel mese in favore di ciascun utente. Il report deve essere presentato entro il giorno 15 di ogni mese.

La quantità di servizio fatturata non può eccedere il numero di ore di servizio risultante dal report, che pertanto a tal scopo costituisce un elemento di verifica circa la regolarità delle prestazioni effettuate.

ARTICOLO 15-AGGIORNAMENTO DEI PREZZI

La revisione dei prezzi è effettuabile solo, dietro richiesta dell'impresa aggiudicataria e sulla base di apposita istruttoria condotta dall'Ufficio di Piano.

L'adeguamento dei prezzi, in assenza della individuazione dei costi standardizzati da parte della Sezione regionale dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici, verrà effettuata esclusivamente considerando la variazione percentuale media annua con riferimento all'indice ISTAT-FOI al netto dei tabacchi dell'annualità precedente.

L'adeguamento dei prezzi è determinato inoltre, sempre dietro richiesta dell'impresa aggiudicataria, sulla base di apposita istruttoria condotta dall'Ufficio di piano, in riferimento a eventuali maggiori costi del lavoro determinati dai rinnovi dei contratti collettivi del personale, considerati al netto degli eventuali adeguamenti concessi in base ai commi precedenti.

Trattandosi di appalto di servizio bandito successivamente al 27 gennaio 2022, saranno applicate le seguenti clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente chiarito da quanto sotto riportato, si fa riferimento al predetto articolo 29.

1. Prima della stipula del contratto il responsabile del procedimento e l'appaltatore danno concordemente atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'appaltatore.

2. Qualora l'appaltatore ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di prodotti/servizi che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10 per cento rispetto al prezzo di ogni singolo pasto di contratto, esso iscrive riserva sul verbale di cui al punto 1, esplicitandola in quella sede oppure nei successivi quindici giorni. La riserva di cui al presente punto non costituisce comunque giustificazione adeguata per la mancata stipulazione del contratto nel termine previsto dalla stazione appaltante né, tantomeno, giustificazione per la mancata esecuzione delle prestazioni previste in contratto.

3. Il Responsabile del Procedimento, supportato dal D.E.C. ove presente, in caso di apposizione di riserve, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di prodotti/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'appaltatore la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'appaltatore il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

4. E' comunque stabilito che, sino al 31 dicembre 2023, qualora in corso di esecuzione si sia verificata una variazione nel valore dei servizi, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo di contratto in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore ha sempre la facoltà di richiedere una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo, anche iscrivendo riserve negli atti dell'appalto. In tal caso il Rup procede secondo quanto previsto al precedente comma 3.

5. Sino al 31 dicembre 2023 sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le forniture/servizi contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al dieci per cento rispetto al prezzo del contratto

originario. Le compensazioni di cui al presente articolo non sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

6. Avendo l'operatore economico iscritto riserve sugli atti dell'appalto, sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento ai sensi del precedente comma 3, è altresì possibile addivenire ad accordo bonario ai sensi dell'articolo 205 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

7. E' altresì ammessa transazione ai sensi dell'articolo 208 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50.

8. Al di fuori delle fattispecie sopra indicate è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

ARTICOLO 16 - SUBAPPALTO

Per il servizio oggetto del presente appalto è tassativamente vietato il subappalto, anche parziale, pena la risoluzione immediata del contratto.

ARTICOLO 17 -VARIAZIONI DEL CONTRATTO

L'Ambito Territoriale si riserva, altresì, la facoltà di prevedere, nel corso di validità del rapporto, variazioni al contratto secondo quanto previsto dall'art. 106 del d.lgs.50/2016, comprese quelle in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quinto delle quantità o del valore complessivo del contratto.

ARTICOLO 18 -PENALITA'

Qualora vengano rilevate delle inadempienze rispetto a quanto previsto dal presente contratto, l'Ufficio di Piano si riserva di procedere alla contestazione scritta delle stesse all'aggiudicatario, con fissazione di un termine per le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui gli elementi giustificativi non vengano forniti nei termini previsti o non siano ritenuti validi, per ogni inadempienza ritenuta grave a suo insindacabile giudizio, l'Ambito può applicare una penale di importo compreso tra € 50,00 e € 250,00.

Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza al soggetto aggiudicatario, da comunicarsi con raccomandata a.r. o a mezzo PEC, con termine, salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di ricevimento per la regolarizzazione dell'inadempienza contestata ovvero per eventuali difese scritte. L'Ambito compensa i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, si avvale della cauzione di cui all'articolo 22 senza necessità di diffida o di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Resta salva la risarcibilità di ulteriori danni subiti dalla Stazione appaltante.

ARTICOLO 19 -RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Tutte le clausole del presente Capitolato, comprese quelle poste a favore del personale e dei terzi nei precedenti articoli, sono da intendersi essenziali e pertanto, salva l'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 18 ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni ulteriore formalità legale o di pronuncia di arbitri o di autorità giudiziarie. Le inadempienze sono contestate con le formalità di cui all'articolo 18 e danno luogo alla risoluzione contrattuale in caso di persistente inottemperanza nel termine stabilito, senza necessità per la stazione appaltante di dichiarare di avvalersi della presente clausola risolutiva.

L'Ambito Territoriale ha facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, anche nelle seguenti ipotesi:

1. in caso di abbandono di fatto del servizio senza giustificato motivo
2. nel caso in cui l'impresa aggiudicataria incorra in grave provata indegnità;
3. gravi e reiterate inadempienze rispetto agli impegni assunti, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza sul luogo di lavoro, o persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative date dall'Ufficio di Piano per conto dell'Ambito;
4. per l'impiego persistente di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
5. in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico dell'appaltatore;
6. gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto (da contestare con le modalità di instaurazione del contraddittorio previste dal D.lgs.n. 50/2016 ss. mm.);
7. impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione
8. in caso di cessione dell'attività ad altri;
9. nel caso in cui, violando le disposizioni previste dall'art.3 della L.136/2010 ss.mm., le transazioni

relative al presente contratto non siano effettuate avvalendosi di banche o della Società Poste Italiane Spa; In ogni caso, pur in presenza di risoluzione contrattuale, l'Impresa aggiudicataria è tenuta ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di subentro di altro soggetto subentrante per l'espletamento del servizio. In caso di risoluzione del contratto l'Ambito può scegliere di far proseguire il servizio per un mese dall'avviso di risoluzione agli stessi patti e condizioni, oppure affidare il servizio a terzi per il periodo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, attribuendo gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto al soggetto aggiudicatario. Nei casi di risoluzione previsti ai punti 6 e 7, l'Ambito procederà alla contestuale comunicazione della risoluzione all'Osservatorio generale dei contratti pubblici.

ARTICOLO 20-ASSOGGETTAMENTI FISCALI

I corrispettivi stabiliti sono soggetti alle disposizioni di cui alle normative fiscali vigenti.

Ogni onere fiscale resterà a carico dell'aggiudicatario, con la sola eccezione dell'IVA, che è a carico dell'Ambito.

Le spese del contratto e consequenziali sono da considerarsi a carico dell'impresa aggiudicataria.

ARTICOLO 21 -CESSIONE DEL CREDITO

L'eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere preventivamente autorizzata dagli Ufficio di Piano. L'autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali dovrà essere richieste una nuova autorizzazione alla cessione del credito.

ARTICOLO 22 – GARANZIA FIDEJUSSORIA

A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, la ditta aggiudicataria dovrà costituire ai sensi dell'art.103 del D.Lgs 50/2016, all'atto della stipula del contratto, una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo di aggiudicazione mediante fidejussione rilasciata da primario istituto bancario o assicurativo.

La cauzione definitiva dovrà essere conforme a quanto previsto dall'articolo 103 del D.lgs .n. 50/2016.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art 93 del D. Lgs. 50/2016 da parte della stazione appaltante, che aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza della concessionaria, il deposito cauzionale, sempre con semplice atto amministrativo e salvo il diritto dell'Ambito Territoriale al risarcimento degli eventuali maggiori danni, potrà essere incamerato nelle more della definizione della controversia.

ARTICOLO 23 -DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In caso di controversie sarà competente a giudicare foro territorialmente competente.

ARTICOLO 24 -OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il soggetto aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.

L'aggiudicatario deve comunicare all'Ambito gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'a.3 comma 1 della legge 136/2010 e s.m.i. entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art.21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

L'Ambito non esegue alcun pagamento all'aggiudicatario in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza i termini di pagamento si intendono sospesi.

Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art.3 del la L.136/2010, il contratto di subappalto

deve prevedere espressamente, a pena di nullità, per l'aggiudicatario e i subappaltatori, l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al suddetto contratto.

ARTICOLO 25 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), s'informa che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è il L'Ambito territoriale di Gallipoli.

I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione della presente procedura di gara, nel rispetto degli obblighi di legge e in esecuzione di misure contrattuali o pre-contrattuali. In particolare, ai fini dell'espletamento delle procedure di gara, i dati trasmessi (compreso eventuali dati relativi a condanne penali o reati) saranno sottoposti all'esame della Commissione di gara affinché venga valutata l'ammissibilità dell'offerta presentata e dei requisiti di partecipazione; al termine della procedura i dati saranno conservati nell'archivio dell'Amministrazione appaltante (secondo la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia.

Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di gara. Per maggiori informazioni sul trattamento dei dati si rinvia alla specifica informativa allegata (art. 13 del Regolamento UE 2016/679).

Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile Ufficio di Piano

Il concorrente/fornitore è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante la partecipazione alle procedure e, successivamente, durante l'eventuale esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 e delle norme del D.Lgs. 196/2003 (e ss.mm.ii.) eventualmente applicabili.

ARTICOLO 26 -RINVIO

Per quanto non specificato nel presente Capitolato o nella Lettera di Invito, si rinvia alle disposizioni previste dalla normativa europea, nazionale e regionale in vigore e ai regolamenti Comunali in materia

IL DIRIGENTE
dell'Ufficio di Piano dell'Ambito di Gallipoli
Dott. Eugenio Hofbauer